

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ██████████ del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

██████████, rappresentata e difesa dagli avv. Silvia Antonellis, Michele Bonetti, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Bonetti & Partners in Roma, via San Tommaso D'Aquino, n. 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del direttore generale n. 58 del 25.07.13 avente ad oggetto i requisiti per la partecipazione ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

del decreto del 25 marzo 2013, n. 81 recante "Regolamento recante modifica al D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 recante "Definizione della disciplina dei

requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado,...”;

dell'esclusione dai PAS deducibile dalla graduatoria dei non ammessi pubblicata in data 15 novembre 2013 dall'USR per il Lazio;

nonché di tutti gli atti connessi, anche successivi e non conosciuti sempre impugnati in parte qua e nella parte in cui non consentono l'accesso ai PAS dell'istante;

e per la declaratoria in via cautelare

del diritto della ricorrente ad essere ammessa ai percorsi abilitanti speciali PAS attivati ai sensi del citato Ddg. n. 58 del 2013;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che il ricorso appare prima facie fondato;

Rilevato, in punto di fatto che con esso parte ricorrente si duole dell'esclusione dai Percorsi Abilitanti Speciali bandito con il d.d.g. n. 58 del 25 luglio 2013, come motivata per la circostanza che la stessa è docente precaria sprovvista di

abilitazione con oltre 540 giorni di servizio quale docente di inglese nella scuola primaria, mentre intenderebbe partecipare per il conseguimento della abilitazione nella classe di concorso A345 (scuola secondaria di primo grado – inglese che costituisce una classe di concorso diversa rispetto a quella per la quale ha svolto, appunto il servizio;

Ritenuto che vada valorizzato il principio espresso dal Consiglio di Stato in occasione delle precedenti sessioni riservate di abilitazione secondo cui “il servizio deve essere stato prestato con il possesso del titolo di studio prescritto, ma non è necessario che vi sia anche corrispondenza tra le materie insegnate e quelle per le quali è richiesta l'abilitazione” (Consiglio di Stato, sezione VI, 10 luglio 1996, n. 939, 940 e 941, 20 giugno 1996, n. 844, 10 novembre 1995, n. 1282, 20 maggio 1995, n. 492, 7 settembre 1994, n. 1394);

Ritenuto di ammettere con riserva la ricorrente al Percorso di abilitazione nella classe di concorso A345 – lingua straniera inglese nella scuola di primo grado;

Ritenuto di fissare la trattazione della causa alla pubblica udienza del 19 giugno 2014 e che le spese della fase cautelare possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto ammette con riserva l'interessata al percorso di abilitazione di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione della causa alla pubblica udienza del 19 giugno 2014.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore

Giuseppe Chine', Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)